



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



RU:45822

Rif.:

Allegati:

Roma, 30 marzo 2009

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze

Via Pastrengo n. 22

00187 ROMA

(fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia

di Finanza - Ufficio operazioni

Viale XXI aprile n. 55

00162 ROMA

(fax 06/44223745)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti – Unità di gestione

autotrasporto

ROMA

(fax 06/41584244)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di

TRENTO

BOLZANO

Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori
Via G. Caraci n. 36
ROMA
(fax 06/41733118)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n. 30
(fax 06/5923713 e 5903636)

All'E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgine n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All' AGCI

V.le Palmiro Togliatti
ROMA
(fax 06/40500007)

All' ANITA

Via Oglio n. 9
ROMA
(fax 06/8554066)

Alla CONFETRA

Via Panama n. 62
ROMA
(fax 06/8415576)

All' ASSTRA

Piazza Cola di Rienzo
n. 80/a
ROMA
(fax 06/68603555)

Al CUNA (Coordinamento

Unitario Autotrasporto)
Via Nomentana n. 248
ROMA
(fax 06/86212589)

All' UTI

Via Oglio n. 9
ROMA
(fax 06/8554066)

Alla Federcorrieri

Via Sammartini n. 33
MILANO
(02/67072285)

Alla FITA

Via Guattani n. 13
ROMA
(fax 06/44118903)

All' ANEF–Associazione
Nazionale Esercenti
Funiviari

Via Padova n. 27
ROMA
(fax 06/44118903)

All'ANAV
Piazza dell'Esquilino,29
ROMA
(fax 06/4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori
Italiani
Via Bacchiglione n. 16
ROMA
(fax 02/5397381)

Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.
Via Monferrato n.7
MILANO
(fax 02/48012170)

Al Consorzio italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV novembre n. 7
CASALECCHIO DI
RENO(BO)
(fax 051/254440)

OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione. – Consumi anno 2008.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2008 sono rimborsabili gli incrementi dell'aliquota d'accisa disposti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad €9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad €3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché l'ulteriore incremento di accisa, pari a €7,00 per mille litri di prodotto (da €416,00 a €423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall'art. 6 del d. lgs. n. 26/2007.

Si precisa, inoltre, che con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008, l'aliquota di riferimento per la determinazione dell'entità del beneficio in questione rispetto ai consumi effettuati in tale arco temporale è quella stabilita dal decreto 7 marzo 2008 (GURI serie generale n. 67, del 19.03.2008),

recante “Riduzione delle aliquote d’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili da riscaldamento”, che, limitatamente al periodo suddetto, ha disposto una diminuzione delle aliquote d’accisa, di cui all’allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504, rispetto ad alcuni prodotti energetici, tra cui il gasolio usato come carburante.

Atteso, quindi, che la misura dell’aliquota relativa al gasolio usato come carburante prevista dal decreto suddetto era pari ad €406,17 per mille litri di prodotto, si fa presente che, rispetto ai consumi effettuati tra il 20 marzo e il 30 aprile 2008, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad €2,95609 per mille litri di prodotto.

Pertanto:

- 1) con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo 2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad €19,78609 per mille litri di prodotto;
- 2) con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 2,95609 per mille litri di prodotto.

Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione si precisa quanto segue.

L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L’art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

Sin dal settembre 2007, nell’imminenza dello scadere della predetta autorizzazione, i competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno provveduto ad inoltrare alla Commissione UE una specifica richiesta di proroga della deroga suddetta, in ordine alla quale l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato.

Atteso quanto sopra, nelle more della pronuncia della Commissione UE in ordine all'accogliabilità della richiesta di proroga presentata, ad oggi si ritiene che gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.

Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa l'estensibilità dell'agevolazione in argomento ai soggetti da ultimo richiamati all'esito dell'iter comunitario cui si è fatto cenno,

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2008, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Tutto ciò premesso, attesa la non accogliabilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite

con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2009**.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2010**.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet *www.agenziadogane.gov.it*, questa Agenzia provvederà a rendere disponibile, sul sito predetto, il relativo software, opportunamente aggiornato entro il 3 aprile 2009.

Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

Il Direttore dell'Area Centrale
F.to Ing. Walter De Santis